Corte di Cassazione Sezione 3 Penale

Sentenza 17 marzo 2022 n. 9028

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Luigi - Presidente
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matt - rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA;
nel procedimento a carico di:
nato a ;
avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI PAOLA "Inammissibilita' del ricorso";
manimissioniae del licoloc ;

Lette le conclusioni dell'Avv. : "Inammissibilita' o comunque infondatezza del ricorso del

P.M.".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, interessato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto con sentenza del 3 giugno 2021, emanata ex articolo 129 c.p.p., con la formula perche' il fatto non sussiste, il Sig. (dai reati a lui ascritti: a) Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 29, comma 1 e articolo 55, comma 1 lettera A); b) Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, comma 1, lettera B) e articolo 55, comma 1, lettera B). Reati accertati il e proseguiti fino al
Tali condotte sono riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019" oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza.
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge per avere il giudicante erroneamente interpretato il dato normativo e pronunciato sentenza assolutoria.
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la qualifica di "datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilita' dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro puo', in via generale e salvo quanto si dira', delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega e' stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, con atto notarile.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, esclude, pero', in modo espresso che la facolta' di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile. Conseguentemente l'imputato deve essere chiamato a rispondere delle omissioni contestatigli nell'imputazione ed errata risulta la sentenza di assoluzione qui impugnata. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
2.2. ha depositato ampia memoria nella quale illustra la questione e analizza la giurisprudenza sul concetto di datore di lavoro e ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso della Procura.
2.3. Il Procuratore generale ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, risultando errata la riferibilita' del reato alla condotta di violazione del divieto di delega, dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e alla mancata

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e'	fondato e	la	sentenza	impugnata	deve	essere	annullata	con	rinvio a	1 T	ribunale	di
Savona.												

- **4.** Letta la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ritiene che occorra rimuovere subito un potenziale equivoco. Cio' che viene in luce nel presente procedimento e' la omissione di atti dovuti da parte del sig. e non ha alcun rilievo il tema, collegato ma distinto, della validita' ed efficacia del documento di valutazione del rischio (DVR) rispetto a soggetti terzi, inclusi i dipendenti e i lavoratori. Parimenti, resta estranea al presente giudizio la tematica relativa all'eventuale responsabilita' in capo al datore di lavoro in caso di eventi dannosi successivi alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza oppure alla adozione del DVR.
- 5. La motivazione della sentenza deve essere esaminata partendo dalla circostanza di fatto, che lo stesso Tribunale ritiene accertata e condivisibile, che lo stesso Sig. ha dichiarato che, sulla base della delega ricevuta, egli doveva essere ritenuto titolare del rapporto di lavoro "in senso prevenzionale/sicuristico", ma "non anche in senso giuslavoristico". Questa circostanza impone di concludere che la posizione giuridica del sig. non e' assimilabile a quella del datore di lavoro come fissata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, lettera b). Tale disposizione, infatti, individua il datore di lavoro nella persona che e' "titolare del rapporto di lavoro" o che comunque "ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" con riferimento a tutta l'operativita' aziendale. L'unicita' del concetto di datore di lavoro impone di escludere che la relativa figura possa essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi e che la medesima organizzazione, ove unitaria, o una sua unita' produttiva possano conoscere la compresenza di piu' datori di lavoro.
- **6.** L'interpretazione dell'articolo 2, citato, nei termini ora esposti trova conferma in plurime decisioni di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 18200/2016, Grosso e altro, del 7 gennaio 2016, che affronta alle pagg. 9-11 il tema di chi debba essere considerato "datore di lavoro" in relazione ai poteri di gestione dell'intera unita' organizzativa.

Una ancor piu' chiara lettura del dato normativo riferita a organizzazioni complesse e articolate su piu' unita' organizzative si rinviene nella sentenza Sez.4, n. 32899 dell'8/1/2021, PG/Castaldo, In particolare, alle pagine 481 e 482 si legge:

"La previsione normativa che prefigura la possibilita' di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralita' di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una piu' ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in piu' unita' produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unita' per le cui necessita' di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, cosi', una relazione biunivoca tra tale soggetto e l'unita' organizzativa, tale per cui egli diviene in essa - e solo nell'ambito di essa - datore di lavoro. In realta' organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell'intera organizzazione - che pertanto potrebbe dirsi "apicale" - e di uno o piu' datori di lavoro che potrebbero definirsi "sottordinati". Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro "apicale"; la

particolarita' e' che tale vincolo si esprime con modalita' che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell'unita' produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, e' da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente (per una applicazione di tali assunti si veda Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, Grosso e altro, Rv. 26664001, in motivazione).

"Il datore di lavoro sottordinato e' quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell'ambito dell'unita' organizzativa affidatagli. Esemplificando, egli sara' tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attivita' lavorative svolte nell'unita'; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa si' che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali e' stata affidata altra unita' produttiva fornita di analoga autonomia; ma anche quello che resta vertice dell'organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unita' produttive autonome).

"Proprio per tale motivo e' corretta la replica che i giudici di merito indirizzano al rilievo difensivo tendente a valorizzare la previsione di piu' datori di lavoro, costituiti dai Capi del compartimenti territoriali; una volta individuato il rischio come non specifico delle attivita' svolte nella singole attivita', tanto che la sua gestione presuppone poteri non disponibili a quei datori di lavoro, e' del tutto conseguente che la valutazione di tale rischio e' oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro "apicale"."

7. Una volta escluso che l'atto notarile sopra richiamato avesse p	per oggetto l'intera organizzazione e
l'intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che lo stesso	non rivestiva la qualifica
di datore di lavoro, rimasta in capo al sig.	tato investito di una delega parziale
di funzioni e responsabilita' che non includeva l'attribuzione di	poteri decisionali e di spesa riferiti
all'intera struttura organizzativa.	

- **8.** A tale conclusione consegue che il sig. restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell'articolo 17 citato. Si tratta di adempimenti che egli pacificamente non ha curato, cosi' che deve accogliersi l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero.
- **9.** Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio alla luce dei principi qui affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa persona fisica.